

COMUNE DI MOLINA ATERNO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

| | |
|------------------------|---|
| N° 15 del Reg. | OGGETTO : Approvazione aliquote IMU e TASI |
| Data 29.08.2014 | |

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------|
| FASCIANI ROBERTO | X | | MUCCIANTE CLAUDIA | | X |
| FASCIANI LUIGI | X | | FASCIANI SANDRO | X | |
| AMICOSANTE MASSIMO | X | | CRUDELI GIANFRANCO | X | |
| NARDELLA MAURO | X | | GATTI UMBERTO | X | |
| DEL VESCO PIETRO | X | | DI CINTIO CARMINE | X | |
| ANTONELLI BRUNO | X | | | | |
| CARLUCCI GIOVANNI | X | | | | |
| COLETTI MASSIMO | X | | | | |

Assegnati n° 13

In carica n° 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Presenti n° 12

Assenti n° 1

- Presiede il Signor **Roberto FASCIANI** nella sua qualità di **SINDACO**;

- Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Cesidio PRESUTTI**.

- La seduta è **PUBBLICA**

- Nominati scrutatori i Signori :

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell' ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento del la finanza pubblica;
- l' articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014(G.U. n. 169 del 23/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2014 da parte degli enti locali;
- la legge n. 984 del 27 dicembre 1977, contenente la delimitazione delle aree montane e di collina;

- il Decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, contenente la definizione ai fini fiscali di fabbricato rurale ad uso strumentale;
 - l' articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del l' Imposta Municipale Propria (IMU);
 - la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), contenente disposizioni in materia di IMU;
 - l' articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente l'IMU, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI);
 - i commi da 669 a 702 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, recanti la disciplina della TASI componente della IUC destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili come definiti nel relativo regolamento comunale;
- Visto altresì il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) contenente la disciplina di tutte e tre le entrate che compongono il tributo, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;
- Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 31/07/2014, con la quale si proponeva al Consiglio Comunale l'insieme delle aliquote IMU e TASI ai fini della definitiva approvazione

Premesso:

- che in materia di IMU l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011:

- al comma 2 dispone, con efficacia a decorrere dall' anno 2014, che l'IMU dovuta per il possesso di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli e terreni non coltivati non si applica al possesso dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 ed al possesso di alcune particolari tipologie di immobili (le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali: gli immobili assegnati ai coniugi quale casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio; gli immobili posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed a quello appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché non conosciuti in locazione, limitatamente ad un solo immobile per soggetto passivo);

- al comma 6 stabilisce per tutti gli immobili assoggettati all' imposta (i fabbricati ad eccezione di quelli espressamente esclusi, le aree fabbricabili, i terreni agricoli e i terreni non coltivati) diversi dalle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dalle relative pertinenze, un' aliquota di base pari al 7,6 per mille attribuendo ai comuni la facoltà di modificare con delibera del Consiglio comunale tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (ossia fino ad un' aliquota minima del 4,6 per mille ed un' aliquota massima del 10,6 per mille);

- al comma 7 stabilisce per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze un' aliquota di base pari al 4 per mille (0,4%), attribuendo ai comuni la facoltà di modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (ossia fino ad un' aliquota minima del 2 per mille ed un' aliquota massima del 6 per mille);

- al comma 10 dispone che dall' imposta dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica (come l'ATER), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, attribuendo ai comuni la facoltà di aumentare tale importo, fino a concorrenza dell' imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- che sempre in materia di IMU il comma 380 dell' articolo 1 della legge n. 228 /2012, che riserva allo Stato il gettito dell' imposta relativa ai fabbricati ad uso produttivo classifica tali nel gruppo catastale D derivante dall'applicazione dell' aliquota di base del 7,6 per mille, attribuisce ai comuni la facoltà di aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali (ossia fino al 10,6 per mille), con attribuzione ai comuni medesimi del gettito derivante dalla applicazione di tale aumento;

Premesso inoltre:

- che in materia di TASI l'art. 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 676 stabilisce per gli immobili assoggettati al tributo - i fabbricati, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell' IMU - un' aliquota di base pari all'1 per mille, attribuendo ai comuni la facoltà di diminuire con delibera del Consiglio comunale tale aliquota sino al totale azzeramento della stessa;

- al comma 677 prevede che i comuni possono anche determinare un' aliquota maggiore di quella di cui al comma 676, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima prevista per l'IMU al 31 dicembre 2013 (2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 6 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, 10,6 per mille per gli altri immobili), stabilendo che per l'anno 2014 l' aliquota massima non può comunque essere superiore al 2,5 per mille (0,25%);

- allo stesso comma 677 stabilisce che per l'anno 2014 i comuni possono deliberare aliquote relative alla TASI superiori rispetto ai massimi, per un ammontare complessivamente superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui al comma 2 dell' articolo 13 del decreto legge n. 201/2013;

- al comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014 esenti dal pagamento dell'IMU, l' aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all' un per mille;

Considerate le imprescindibili esigenze di bilancio, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti da fondi statali;

Ritenuto in materia di IMU, in considerazione di tali esigenze, che per l'anno 2014 si debbano confermare le aliquote in vigore nell'anno 2013, determinate secondo le seguenti misure:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 7,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Ritenuto, in materia di TASI:

- che, tenuto conto delle suindicate misure delle aliquote relative all'IMU, le aliquote debbano essere contenute entro i limiti strettamente necessari a far fronte alle esigenze di bilancio;
- che per l'anno 2014 si debbano quindi stabilire le aliquote della TASI secondo le seguenti misure:
 - a) aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;
 - b) aliquota del 2 per mille fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 c A/9 e per le relative pertinenze
 - c) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - d) aliquota del 2,5 per mille per gli altri immobili;

Che con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 42 del Regolamento IUC approvato in data odierna, la TASI a carico dell'occupante viene determinata nella misura del 10%;

Dato atto che, in applicazione delle suindicate aliquote si prevede per l'anno 2014 un gettito della TASI pari a euro 35.000,00 e che, come risulta dai relativi interventi dello schema del bilancio di previsione, per il medesimo anno il costo complessivo dei servizi comunali indivisibili, come individuati nella scheda allegata alla presente deliberazione per costituirvi parte integrante e sostanziale e che si approva con il presente atto, per l'applicazione della TASI è pari a euro 71.949,61;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1 comma del decreto legislativo 267/2000;

con voto unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

di stabilire per l'anno 2014 le aliquote dell' Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 7,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Ritenuto, in materia di TASI:

di stabilire per l'anno 2014 le aliquote della TASI nelle seguenti misure:

- a) aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;
- b) aliquota del 2 per mille fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 c A/9 e per le relative pertinenze
- c) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d) aliquota del 2,5 per mille per gli altri immobili;

Che con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 42 del Regolamento IUC approvato in data odierna, la TASI a carico dell'occupante viene determinata nella misura del 10%;

Di dare atto che, in applicazione delle suindicate aliquote si prevede per l'anno 2014 un gettito della TASI pari a euro 35.000,00 e che, come risulta dai relativi interventi dello schema del bilancio di previsione, per il medesimo anno il costo complessivo dei servizi comunali indivisibili, come individuati nella scheda allegata alla presente deliberazione per costituirvi parte integrante e sostanziale e che si approva con il presente atto, per l'applicazione della TASI è pari a euro 71.949,61.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione unanime.

COMUNE DI MOLINA ATERNO - AQ -

Servizi indivisibili: costi e copertura Tasi previsti.

| | | servizio | importo |
|---|-------|---|-----------|
| a | 08.01 | viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve) | 13.554,94 |
| b | 08.02 | illuminazione pubblica e servizi connessi | 33.374,86 |
| c | 10.05 | servizio necroscopico e cimiteriale | 15.051,08 |
| d | 09.06 | parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente | 8.938,73 |
| e | 03.01 | polizia municipale | 1.030,00 |
| | | totale costi servizi indivisibili | 71.949,61 |
| | | copertura | 48,65% |
| | | | 35.003,49 |
| | | gettito stimato | 35.000,00 |

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesidio Dr. PRESUTTI

IL PRESIDENTE
Roberto Dr. FASCIANI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASCIOLI Denis

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69);

Dalla Residenza Municipale, li 02.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e d è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Molina Aterno, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesidio Dr. PRESUTTI